

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA "VAL LEMME"



VOLTAGGIO



CARROSIO



FRACONALTO



PARODI LIGURE

Provincia di Alessandria

**COPIA**

**Deliberazione n. 03**

**del 24.09.2014 ore 18.00**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**OGGETTO:** MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio dell'Unione in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	CASSANO Valerio	P
2	BISIO Michele	P
3	DI VANNI Francesco	P
4	TRAVERSO SACHA Jacopo Ruben	P
5	BAVASTRO Adriano	P
6	BENASSO Giuseppe	P

---

Totale presenti **6**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario dell'Unione Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **CASSANO Valerio**, in qualità di Presidente dell'Unione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### **Dibattito così riassunto:**

**Consigliere Michele Bisio:** a proprio giudizio la norma del comma 8 dell'articolo 11, che consente il voto segreto nella scelta del rappresentante è eccessivamente garantista, ma è stata in ogni caso mantenuta;

**Consigliere Giuseppe Benasso:** con riferimento al comma 8 ritiene che la norma sia corretta in quanto la segretezza del voto consente all'elettore una maggiore libertà di scelta e serenità di giudizio, come del resto confermato dal principio secondo cui tutti i voti su persone sono sempre espressi in forma segreta;

**Consigliere Michele Bisio:** spiega in merito a quanto affermato che il rapporto fiduciario in un organo di secondo grado, quale è il Consiglio dell'Unione è, a proprio giudizio, assolutamente fondamentale per garantire l'efficienza del Consiglio; pertanto la libertà del singolo consigliere non può travalicare le esigenze di funzionalità di un organo, come il Consiglio dell'Unione, oltremodo ristretto e fondamentale per le funzioni assegnate;

**Consigliere Giuseppe Benasso:** con riferimento al concetto del rapporto fiduciario chiede che sia redatta espressa propria nota al verbale in merito al fatto che il comma 16 dell'articolo 11, che prevede la possibilità di revoca di un Consigliere dell'Unione da parte del Gruppo del Consiglio Comunale che lo ha espresso, sulla base di semplice motivazione di natura fiduciaria, costituisce, ad ogni effetto, la legalizzazione del vincolo di mandato, istituto che, al contrario, la Costituzione ha stabilito di vietare espressamente; a proprio giudizio decidere se un Consigliere funziona bene o male, e decidere, dall'esterno, e cioè da parte dei singoli Comuni, cioè ad opera delle Maggioranze e dei Sindaci, quale Consigliere dell'Unione funziona bene e quale male significa creare i prodromi di un sistema di natura totalitaria; non è possibile, in un sistema democratico, dire ad un Consigliere eletto, ad un certo punto dell'esperienza del suo mandato, che deve andare via in quanto non va più bene; chiede pertanto che sia messo ai voti il comma 16, a proprio giudizio illegittimo perché contrario all'articolo della Costituzione che vieta il vincolo di mandato;

**Consigliere Michele Bisio:** l'esperienza della comunità montana ha insegnato che rappresentanti regolarmente eletti non lavoravano in maniera adeguata rispetto al mandato conferito; nel contesto attuale, con il ruolo che si dà all'Unione, un fenomeno del genere, semplicemente, non ce lo si può più permettere; questo perché per gestire dei servizi in forma associata al posto dei singoli Comuni necessita che nel Consiglio ci siano persone adeguate, e nel caso tali persone si rivelino, anche successivamente alla loro elezione, non più adeguate, occorre che possano essere sostituite; a proprio giudizio non possono essere tollerate le situazioni che nel passato si sono viste presso la Comunità Montana o nel Consiglio del Parco, dove alcuni Consiglieri si rivelarono non all'altezza del compito loro affidato;

**Consigliere Giuseppe Benasso:** l'esperienza del Parlamento insegna che il divieto del vincolo di mandato è così cogente da consentire addirittura a chi è eletto di cambiare il proprio gruppo di appartenenza, addirittura prestando appoggio al governo di tendenza opposta rispetto a quella per il quale il parlamentare risulta essere stato eletto; ribadisce che, a proprio giudizio, il comma 16 dell'articolo 11 è anticostituzionale e passibile di impugnazione;

il **Segretario**, su richiesta, precisa che un organo costituzionale, di elezione diretta dal popolo, quale è il Parlamento, è comunque diverso da un organo, ancorché di governo, derivante da una elezione di secondo grado, quale è il Consiglio dell'Unione; inoltre, all'interno degli organi assembleari, la

giurisprudenza ammette la sostituzione dei presidenti, nonostante svolgano funzioni di garanzia, ove la maggioranza assembleare necessaria intenda procedere alla loro revoca;

**Consigliere Francesco Di Vanni:** se il Comune ha deciso di votare un proprio rappresentante in seno al Consiglio dell'Unione risulta chiaro che c'è un indirizzo politico da rispettare; nel caso non venga rispettato tale indirizzo politico e l'eletto non si conformi alle direttive del Consiglio Comunale che lo ha espresso è naturale che debba essere sostituito;

**Consigliere Michele Bisio:** ritiene che la citazione dei cattivi esempi che vengono dalla politica a livello nazionale non debbano essere presi in considerazione nel caso in questione;

**Consigliere Adriano Bavastro:** si dichiara contrario a quanto ascoltato a giustificazione della disposizione del comma 16, in quanto, a proprio giudizio, il Consiglio dell'Unione è, di fatto, un organo elettivo di primo grado, perché, se è vero che non è eletto direttamente dal popolo, lo sono i Consiglieri dei Comuni che rappresentano i Comuni nell'Unione, pertanto le argomentazioni che tendono a giustificare questo meccanismo di revoca non sono convincenti;

**Consigliere Michele Bisio:** a proprio giudizio la necessità vera è che un Consigliere che partecipi una volta su tre alle riunioni del Consiglio dell'Unione, che di diritto non incorre nella decadenza prevista dallo Statuto per assenza non giustificata, possa, e anzi debba, essere rimosso su valutazione del Consiglio Comunale che lo ha eletto; il lavoro che l'Unione dei Comuni dovrà svolgere sarà molto delicato, perché dovrà superare il campanilismo dei singoli Comuni, pertanto non potranno essere tollerati apporti qualitativamente scadenti da parte dei Consiglieri;

**Consigliere Adriano Bavastro:** se il discorso assume una piega in ordine alla qualità del lavoro dei Consiglieri, allora vanno revocati quanti non sono in grado di fare il proprio lavoro a tutti i livelli di governo, e non solo a livello comunale;

**Consigliere Giuseppe Benasso:** a questo punto, dopo consultazione, ritiene che i rappresentanti delle Minoranze dei Consigli Comunali, Bavastro e Benasso, esprimeranno voto contrario all'approvazione dell'articolo 11 comma 16 dello Statuto dell'Unione in quanto, a loro avviso, il rapporto di fiducia prelude al vincolo di mandato, che è vietato, pertanto chiedono sia posto ai voti emendamento finalizzato alla sua abrogazione;

**Consigliere Michele Bisio:** ricorda che tale comma era stato votato all'unanimità in tutti i Consigli Comunali precedenti;

**Consigliere Giuseppe Benasso:** il riferimento ai Consigli Comunali precedenti non lo riguarda, in quanto non era presente nelle precedenti Amministrazioni;

**a questo punto il Presidente del Consiglio indice votazione sulla proposta di abrogare il comma 16 dell'articolo 11 dello Statuto dell'Unione;**

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti: 06;
- astenuti 0;
- votanti: 06;
- voti favorevoli: 2;
- contrari 04 (Michele Bisio, Valerio Cassano, Francesco Di Vanni, Bruno Merlo);

## **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

### **RESPINGE**

**l'Emendamento finalizzato alla abrogazione del comma 16 dell'articolo 11 dello Statuto dell'Unione.**

Il **Segretario** spiega le ulteriori modifiche e rettifiche al testo dello Statuto, con particolare riferimento alla precisazione del comma 3 dell'articolo 17, circa la durata della Giunta dell'Unione corrispondente a quella del Presidente che la ha nominata, al comma 4 dell'articolo 32, che

mantiene l'approvazione delle modifiche dello Statuto, con maggioranza semplice, anche da parte dei Comuni;

**Consigliere Giuseppe Benasso:** ritiene che la modifica dell'articolo 32 costituisce una assunzione di responsabilità, da parte dell'Unione, nel modificare autonomamente il proprio Statuto, coerentemente a quanto ascoltato in merito al superamento dei campanilismi;

**Consigliere Michele Bisio:** ritiene necessario che in questa fase di inizio i Comuni accompagnino per mano l'Unione, pertanto si trova d'accordo sul fatto che le modifiche dello Statuto, che per legge spettano all'Unione, e per Statuto ai Consigli Comunali, passino ancora in Consiglio Comunale;

**Consigliere Adriano Bavastro e Consigliere Giuseppe Benasso** precisano che alla luce di quanto avvenuto il voto favorevole sul complesso delle variazioni avviene con la precisazione che è confermata l'eccezione sul comma 16 dell'articolo 11, che la votazione precedente ha respinto

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

### VISTI:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28, e che prevede altresì che nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa,
- l'articolo 14 comma 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 1 comma 107 lettera b) L. 56/2014, che determina, il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione, e che tale limite non si applichi alle unioni di comuni già costituite;

**DATO ATTO CHE,** ai sensi dell'articolo 24 comma 31-ter i Comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 24, entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera a), entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera b), come sostituita dall'articolo 1 comma 530 L. 147/2013 e modificata dall'articolo 23 comma 1-quinquies D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, ed entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali (lettera b-bis, aggiunta dall'articolo 1 comma 530 L. 147/2013);

**VISTO** l'articolo 1 comma 4 L. 56/2014, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, che definisce le unioni di Comuni enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza;

**VISTO** l'articolo 32 D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 19 comma 3 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e modificato dall'articolo 1 comma 105 L. 56/2014, recante la disciplina dell'unione di Comuni, qualificato come ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi, ed ai sensi del quale:

- ove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44 secondo comma della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani (comma 1);
- ogni comune può far parte di una sola unione di comuni (comma 2);
- sussiste facoltà, in capo all'unione, di stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni (ibidem);
- gli organi dell'unione (presidente, giunta e consiglio) sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti (comma 3);
- il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati (ibidem);
- la giunta è scelta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati (ibidem);
- il Consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune (ibidem, come modificato dall'articolo 1 comma 105 lettera a) L. 56/2014);
- l'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione (comma 4, come modificato dall'articolo 1 comma 105 lettera a) L. 56/2014);
- lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti (ibidem);
- in fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione (ibidem);
- all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite (comma 5);
- fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti (ibidem);
- a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale (ibidem);
- è consentita, previa apposita convenzione, la delega da parte dei sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati (fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 e dall'articolo 4 comma 2 D.P.R. 396/2000 in merito alla qualificazione) (comma 5-bis, introdotto dall'articolo 2 comma 6 D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 );
- il presidente dell'Unione si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica (comma 5-ter, introdotto dall'articolo 1 comma 105 lettera c) L. 56/2014);

- ai segretari delle Unioni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 L. 93/1981, e s.m.i. (ibidem);
- l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie (comma 6)
- lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse (ibidem);
- all'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati (comma 7);

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del citato articolo 1 L. 56/2014:

- lo statuto dell'Unione deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti (comma 106);
- tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito (comma 108);

**VISTA** la L.R. 11/2012, afferente disposizioni organiche in materia di enti locali, per mezzo della quale la Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, e con particolare riferimento all'articolo 3, che individua, in coerenza con il citato comma 28 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, quali modalità dell'esercizio associato di funzioni e di servizi obbligatorio in base alla normativa statale vigente il modello dell'unione di comuni;

**VISTO** l'articolo 4 L.R. 11/2012, in materia di unione di Comuni, forma facoltativa per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di durata, determinata dallo statuto, di periodo non inferiore a dieci anni, dotata di potestà statutaria e regolamentare, e con particolare riferimento al comma 5, in materia di statuto dell'unione, redatto sulla base di quanto previsto all'articolo 32 D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'articolo 13 L.R. 11/2012, in materia di unione montana di comuni, che può esercitare, in qualità di agenzia di sviluppo attraverso l'attribuzione di apposita delega a un assessore della giunta dell'unione montana di comuni, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione Montana di Comuni denominata "Val Lemme", fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio;

**DATO ATTO CHE**, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina delle Unioni di Comuni dalla L. 56/2014, per quanto nella presente sede interessa:

- con l'avvenuta abrogazione dei commi 4, 5, e 6 dell'articolo 19 D.L. 95/2012, nonché dei commi da 1 a 13 del D.L. 138/2011, è stata espunta dall'ordinamento giuridico la cosiddetta "unione speciale", facoltativa in relazione ai Comuni di popolazione inferiore ai mille abitanti;
- il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio dell'Unione è determinato dallo Statuto, con la prescrizione di garantire la rappresentanza delle minoranze e di assicurare la rappresentanza di ogni Comune, e, pertanto, non è più vincolato al numero dei Consiglieri previsto dalla legge per un Comune di dimensione demografica pari a quella dell'Unione;
- fermo restando che i Comuni approvano, in sede di prima istituzione, lo Statuto dell'Unione, le modifiche dello Statuto sono di competenza del Consiglio all'Unione, e non più, pertanto, dei Consigli Comunali;

**DATO ATTO CHE**, per contro, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto dell'Unione, in relazione alle modifiche statutarie, è previsto che le proposte di modifica dello Statuto siano deliberate dal Consiglio dell'Unione, ma anche dai Consigli Comunali, con la procedura di cui ai commi 3 e 4 (recte: 2 e 3) del medesimo articolo, e cioè con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, e, qualora la detta maggioranza qualificata non venga raggiunta, con ripetizione della votazione in successive sedute e l'approvazione dello statuto ove in tali sedute successive ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, norma in apparente conflitto con la norma sopravvenuta ma, in forza dell'autonomia statutaria, non automaticamente abrogata;

**RITENUTO**, pertanto, in forza della normativa sopravvenuta, procedere a modifiche dello Statuto mediante modifica, in particolare:

- dell'articolo 11, in merito alla nuova formazione del Consiglio dell'Unione, finalizzata a garantire la partecipazione paritaria di tutti i Comuni e la nomina di un rappresentante di Minoranza per ciascun Comune, superando l'attuale formula;
- dell'articolo 17, in merito ad integrazione, di natura interpretativa, circa la durata della Giunta dell'Unione;
- dell'articolo 32, con norma che consenta comunque l'espressione dei Consigli Comunali in merito alle modifiche dello Statuto, ferma restando la disciplina introdotta in merito ad opera della L. 56/2014;

**VISTE**, in schema, le modifiche dello Statuto dell'Unione Montana di Comuni "Val Lemme", predisposta dal Segretario dell'Unione, nel testo Allegato 1), nonché il testo coordinato degli articoli 11, 17 e 32 come risultanti a seguito delle modifiche, Allegato 2) alla presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, recante le correzioni di errori materiali come illustrato dal Segretario dell'Unione;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto, le modifiche statutarie sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione, affisse all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio dell'Unione;

**DATO ATTO CHE:**

- rimane impregiudicata la possibilità di adesione da parte di altri Comuni e, comunque la possibilità di stipulare convenzioni con altri Comuni;
- i Comuni, sulla base di appositi atti dei rispettivi Consigli Comunali, procederanno al conferimento, anche in via progressiva, della integralità delle funzioni come definite dall'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ferma restando la gestione associata già in essere delle funzioni relative alla attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, alla organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, la riscossione dei relativi tributi ed alla polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- fin dalla decorrenza dell'Unione, si intendono conferite dal primo gennaio 2014 attività che, in ragione della loro peculiarità, non si prestano alla gestione singola, in particolare la centrale unica di committenza, il servizio di controlli interni, l'attività di rogito dei contratti;
- in attesa di approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto, si applicano all'Unione i relativi regolamenti del Comune di Parodi Ligure, in particolare il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Regolamento dei Controlli interni, il Regolamento di contabilità;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario dell'Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti: 06;
- astenuti 0
- votanti: 06;
- voti favorevoli: 06;
- contrari 0;

**DELIBERA**

1. Di apportare le modifiche allo Statuto dell'Unione Montana di Comuni "Val Lemme", secondo il testo Allegato 1) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che, in forza del voto favorevole in numero superiore ai due terzi dei Consiglieri assegnati, l'approvazione è intervenuta con unica votazione nella presente seduta;
3. Di dare atto che l'entrata in vigore dello Statuto è determinata dall'articolo 32 comma 5 dello Statuto;
4. Di dare atto del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività della centrale unica di committenza, del servizio di controlli interni, dell'attività di rogito dei contratti.

Parere espresso dal Segretario dell'Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: favorevole.

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

F.to ( *Gian Carlo Rapetti* )

Letto, confermato, sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

F.to ( *Valerio CASSANO* )

---

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

---



**MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE VAL LEMME**

**All'articolo 11:**

• **il comma 3 è sostituito dal seguente:**

3. Il Consiglio è composto da numero dodici componenti eletti dai Consigli Comunali tra i propri componenti, in numero di tre per ciascun Consiglio Comunale; il Presidente dell'Unione è componente di diritto dell'Unione ed è pertanto computato nel numero dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale di appartenenza; nel caso nel Consiglio Comunale interessato sia presente uno o più gruppi di Minoranza un componente è eletto nel novero del Gruppo, o dei Gruppi, di Minoranza, due componenti, fermo il disposto del comma 5 del presente articolo, sono eletti nel novero del Gruppo di Maggioranza ai sensi dei commi 8, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies del presente articolo.

• **Il comma 4 è sostituito dal seguente**

4. Ai fini del presente Statuto per consigliere comunale di maggioranza si intende il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco, per consigliere comunale di minoranza il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è stato eletto in lista non collegata al Sindaco.

• **Il comma 5 è sostituito dal seguente**

5. Il Sindaco è componente di diritto relativamente al Gruppo consiliare di Maggioranza del Consiglio interessato ed alla sua proclamazione in tale carica procede il Consiglio Comunale interessato in sede di elezione dei componenti di propria spettanza ai sensi dei commi 8 e 13 del presente articolo.

• **Il comma 6 è sostituito dal seguente**

6. In merito a quanto previsto dal comma 5 il Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 D. Lgs. 267/2000, non può essere sostituito dal Vicesindaco se non ~~unicamente~~ in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

• **Il comma 7 è abrogato**

• **Il comma 8 è sostituito dal seguente**

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l'elezione da parte di ciascun Consiglio Comunale avviene a scrutinio segreto, mediante scheda, con voto limitato ad una o due preferenze, a seconda che il numero dei componenti da eleggere da parte del Gruppo Consiliare interessato sia, ai sensi del comma 3 del presente articolo, oltre al Sindaco componente di diritto, rispettivamente di uno o di due consiglieri; nel caso sulla scheda sia contenuto un numero di preferenze superiore a quello previsto dal presente comma, le preferenze eccedenti.

- **I commi 9, 10, 11, 12 sono abrogati**
- **Il comma 13 è sostituito dai seguenti:**

13. Nel caso sia presente minoranza, i rappresentanti sono eletti dal Consiglio Comunale con due votazioni in unica seduta, disgiunte e riservate ai rispettivi Gruppi consiliari, di maggioranza e di minoranza.

**13 bis.** Risultano eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti nella votazione.

**13 ter** In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere che, in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, determinata ai sensi dell'articolo 71 comma 9 D. Lgs. 267/2000, e, a parità di cifra individuale, il Consigliere che precede nell'ordine di lista.

**13 quater** In deroga a quanto previsto dal comma 13 del presente articolo, ove i Gruppi consiliari intendano procedere ad unica votazione in forma palese relativa all'integralità dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale interessato, la votazione si intende valida ove consegua l'unanimità dei presenti; in caso contrario la votazione è ripetuta, nella stessa seduta, con la modalità di cui al comma 13 bis del presente articolo.

**13 quinquies** La procedura facoltativa di cui al comma 13 quater del presente articolo si applica, ove sia presente Minoranza, soltanto ove il Gruppo, o i Gruppi di minoranza, siano presenti nella seduta con l'integralità dei componenti.

- **Il comma 14 è sostituito dal seguente**

14. I Consigli comunali possono sostituire, in ogni tempo, i propri componenti eletti, con nuova votazione effettuata ai sensi dei commi 8 e da 13 a 13 quinquies, su richiesta da parte della maggioranza dei componenti assegnati al Gruppo consiliare di cui l'eletto fa parte; per la determinazione della maggioranza dei componenti, in caso di frazione, l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

- **Il comma 15 è abrogato**
- **Al comma 16** l'espressione "ai commi 14 e 15" è sostituita dall'espressione "al comma 14".
- **Al comma 17** prima della parola "interessato" è aggiunta l'espressione "di volta in volta".

- **Il comma 18 è sostituito dal seguente**

18. In sede di prima applicazione, successiva alla modifica del presente articolo, le elezioni sono effettuate entro 15 giorni dalla entrata in vigore della modifica statutaria stessa.

- **Il comma 19 è sostituito dal seguente**

19. In caso di non intervenga l'elezione da parte del Consiglio Comunale nei termini di cui ai commi 17 e 18, e fino a che non intervenga detta elezione, sono di diritto componenti rappresentanti del Comune interessato il Sindaco, componente di diritto, e:

- a) relativamente al Gruppo di maggioranza, il Consigliere, o i Consiglieri, di maggioranza che, in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia, o abbiano riportato la maggiore cifra individuale;
- b) relativamente ai Gruppi di minoranza il candidato sindaco del gruppo di minoranza la cui lista in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia riportato la maggiore cifra elettorale.

- **il comma 23 è sostituito dal seguente**

23. Nel caso di decadenza, di cui ai commi 21 e 22 del presente articolo, di un componente del Consiglio dell'Unione, non trova applicazione il comma 20, e il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla decadenza.

- **Al comma 31** la parola "4" è sostituita dalla parola "7"

**All'articolo 17:**

- **il comma 3 è sostituito dal seguente**

3. I componenti della Giunta durano in carica per la durata del presidente che ha nominato la Giunta e, comunque, non oltre la durata del loro mandato nei rispettivi Comuni

**All'articolo 32**

- **il comma 4 è sostituito dal seguente**

4. Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e dai Consigli Comunali a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati

**Correzione errore materiale all'articolo 34**

- **al comma 4** l'espressione "del Comune" si intende sostituita con l'espressione "dell'Unione"

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario dell'Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio (Sede dell'Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio provvisorio dell'Unione ([www.unionevallemme.al.it](http://www.unionevallemme.al.it)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **31/12/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **14/01/2015**.

Dalla Residenza dell'Unione, li **31/12/2014**.

**IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )